

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1966 del 19/04/2022
Oggetto	Procedimento FE21A0012. Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso agricolo-irriguo nel Comune di Fiscaglia (FE). Richiedente: Robustini Vittorio
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2057 del 14/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciannove APRILE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE21A0012

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO AGRICOLA-IRRIGUO NEL COMUNE DI FISCAGLIA (FE).

RICHIEDENTE: ROBUSTINI VITTORIO

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015 - 2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici

- ad uso irriguo”); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
 - la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
 - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
 - la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l’esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia–Romagna;
 - la determinazione ARPAE 2019-732 del 16/09/2019 inerente l’Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica”, le Linee guida LG25/DT, “Indicazioni operative sull’istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica” e le Linee guida LG26/DT “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico”;
 - la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 del 07.10.19 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
 - la D.D.G n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G n. 75/2021 - come da ultimo modificata con D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di ARPAE Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda acquisita agli atti con prot. n. PG.2021.48379 del 29/03/2021, con cui il Sig. ROBUSTINI VITTORIO, titolare dell'omonima impresa individuale, C.F. RBSVTR39S11D713A - P.Iva 00552430381, con sede legale nel Comune di Fiscaglia (FE), frazione Migliarino, ha richiesto la concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali nel Comune di Fiscaglia (FE), ai sensi del R.R. 41/2001, mediante opera esistente (codice pratica FE21A0012);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione dell'istanza sul BURERT n. 242 del 04/08/2021 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del R.R. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo agricolo;
- il prelievo di acqua pubblica effettuato in assenza di provvedimento autorizzativo, si configura quale utenza abusiva passibile di accertamento per violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 11 novembre 1933, n. 1775 e ss.mm.

CONSIDERATO che la derivazione coinvolge un corpo idrico artificiale e che nel PdGPo non sono disponibili obiettivi specifici e le necessarie indicazioni sulla valutazione della pressione da prelievo per i corpi idrici artificiali; le derivazioni da tali corpi idrici sono escluse dalla valutazione

ex ante, ai sensi della “Direttiva Derivazioni - Specificazioni e integrazioni riguardanti alcune modalità applicative” del 24/10/2018.

PRESO ATTO del nulla-osta espresso dall’*Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile* di Ferrara, acquisito agli atti con Prot. PG.2022.14345 del 28/01/2022, in cui sono state dettate le prescrizioni allegata al Disciplinare tecnico, parte integrante della presente Determinazione;

PRESO ATTO altresì del parere favorevole e del nulla-osta espresso dai seguenti Enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Comune di Fiscaglia (PG/2021/140094 del 10/09/2021);
- Provincia di Ferrara (PG/2021/186176 del 02.12.2021);

PRESO INOLTRE ATTO che il Consorzio di Bonifica di Ferrara a seguito della richiesta di pareri da parte della scrivente Agenzia con prot. n. PG/2021/138480 del 08/09/2021, non si è pronunciato e pertanto si ritiene applicabile il principio del silenzio-assenso ai sensi della L. 124/2015;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha versato, in data 04/04/2022, la somma pari a euro 181,51 relativa al canone dovuto per l’anno 2022, (determinata in 22,83 euro per la parte relativa alla derivazione di acqua pubblica e 158,68 euro per la parte relativa all’attraversamento di area demaniale con condotta);
- ha versato in data 04/04/2022 la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;
- ha regolarmente versato in data 04/04/2022, la somma dovuta per il periodo luglio 2020 - marzo 2021, per l’occupazione di aree demaniali e attingimento acque pubbliche superficiali senza titolo concessorio e il canone per la restante parte dell’annualità 2021;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FE21A0012;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. **ROBUSTINI VITTORIO**, titolare dell'omonima impresa individuale, C.F. **RBSVTR39S11D713A** - P.Iva **00552430381**, fatti salvi i diritti di terzi, con sede legale nel Comune di Fiscaglia (FE), frazione Migliarino, la concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica superficiale, cod. pratica FE21A0012, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante una pompa di aspirazione amovibile azionata tramite trattore agricolo;
 - ubicazione del prelievo: sponda destra del Canale Navigabile nel Comune di Fiscaglia (FE), in area demaniale, (terreni serviti e antistanti di proprietà del concessionario), censiti al Foglio 27 - Mappale 205;
coordinate UTM RER: $x = 733281$ - $y = 962369$;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo agricolo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 12,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 5.400;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2031;
3. di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/04/2022;
4. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2022 in 181,51 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT e sul sito web istituzionale di ARPAE, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara

Dott.ssa Marina Mengoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata il Sig. ROBUSTINI VITTORIO, titolare dell'omonima impresa individuale, C.F. RBSVTR39S11D713A - P.Iva 00552430381, con sede legale nel Comune di Fiscaglia (FE), frazione Migliarino, (cod. pratica FE21A0012).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- Il prelievo di risorsa idrica viene esercitato mediante una pompa di aspirazione amovibile, azionata tramite trattore agricolo. Il tubo di prelievo di diametro di 90 mm, è costituito di una parte fissa di lunghezza pari a 9,50 ml e due parti mobili poste alle estremità di lunghezza totale pari a 4,10 ml.
- L'opera di presa è ubicata sulla sponda destra del Canale Navigabile nel Comune di Fiscaglia (FE), località Migliarino, in via Eredità, in area demaniale, (terreni serviti e antistanti di proprietà del concessionario), censiti al Foglio 27, Mappale 205; coordinate UTM*RER: x = 733281 - y = 962369;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo agricolo, per l'irrigazione di un terreno con estensione pari ad Ha 2.70.00, coltivato a frutteto (pereto).
Il prelievo avviene a carattere stagionale, durante i mesi estivi con un sistema di irrigazione a pioggia; il nr. di attingimenti di risorsa idrica corrispondono mediamente a nr. 4/5 interventi all'anno.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 12,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 5.400,00.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: Canale Navigabile.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, accedendo direttamente alla piattaforma web della Regione Emilia Romagna: [PayER-PagoPA](#) e seguendo le indicazioni riportate sul sito ARPAE, alla pagina web: "*Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento*" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale, pari a € 250,00, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto al ripristino dei luoghi secondo le prescrizioni dettate dall'autorità idraulica competente e a tutti gli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione - Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmetterne i risultati rilevati, unitamente alle letture dei relativi contatori al 31 dicembre di ogni anno (con supporto di documentazione fotografica), entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai seguenti Enti:

- *ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni* di Ferrara - pec: aoofe@cert.arpa.emr.it,

- *Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna* - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it,

- *Autorità di Bacino* competente per territorio - pec: protocollo@postacert.adbpo.it,

ai sensi della DGR 1195/2016. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso.

L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per motivi di pubblico interesse, in particolare:

a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;

b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;

- c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;
- d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito.

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - ALTRI OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Prescrizioni - Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'*Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara*, contenute nella Determinazione DPC/2022/299 del 27/01/2022 e acquisita agli atti con prot. PG.2022.14345 del 28/01/2022, in allegato al presente Disciplinare, parte integrante dell'Atto di concessione.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.